Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 dicembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 13 DICEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970 (dalla serie 1ª/1970 alla serie 15ª/1970), emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197 ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1960. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nell'OTTAVA estrazione eseguita il 26 novembre 1968; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estrazione.

(10336)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 48ª seduta pubblica per lunedì 16 dicembre 1968, alle ore 15,30, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(11959)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in LVIII seduta pubblica per lunedì 16 dicembre 1968, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(11960)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1223.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — E' modificato nel senso che all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è aggiunto il seguente: « istituto di diritto pubblico ».

Art. 53. — All'elenco degli insegnamenti complementari per i seguenti tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo nel corso di laurea in Fisica è aggiunto quello di « Algebra ».

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

Scienza dell'alimentazione degli animali domestici;
Oncologia comparata degli animali domestici;
Struttura sub-microscopica normale delle cellule e dei tessuti.

Art. 71, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria è modificato nel senso che tra la lettera *i* e la lettera *l* delle disposizioni concernenti le materie di esame venga aggiunto quanto segue:

« L'insegnamento biennale di patologia speciale e clinica medica viene impartito al terzo anno per quanto riguarda la patologia speciale ed al quarto per la clinica medica. Salvo restando l'unicità dell'insegnamento, l'esame di patologia speciale e clinica medica (biennale) comporta per lo studente, alla fine del terzo corso, un esame teorico di patologia speciale medica e alla fine del quarto anno un esame pratico di clinica medica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1224.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92, relativo alle discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista o di perfezionamento è modificato nel senso che la disciplina di cui al n. 11 è cambiata in « otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale ».

Gli articoli 126, 127, 134 e 135, 138 e 139 relativi rispettivamente alle scuole di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, in radiologia, e in patologia generale sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 126. — La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero complessivo da ammettere alla scuola è di 25 allievi.

Art. 127. — Le materie di insegnamento sono così distribuite per anno di corso:

1° *Anno*:

Anatomia

Fisiologia

Audiologia (1° anno)

Semeiotica otorinolaringoiatrica

Tecnica di laboratorio

Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno)

Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria

Anestesiologia in otorinolaringoiatria

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2° anno)

Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria

Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria

Audiologia (2° anno)

Otoneurologia

Foniatria

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale

Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria

Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria

Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria

Chirurgia plastica

Tracheo-bronco-esofagoscopia

Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria

Saranno inoltre tenute conferenze di medicina e di chirurgia generale a carattere integrativo.

I singoli esami di profitto devono essere sostenuti alla fine di ogni anno di corso; per accedere al secondo e terzo anno di corso devono essere stati superati gli esami degli anni precedenti.

Per il conseguimento del diploma di specialista deve essere presentata e discussa una dissertazione scritta su un argomento della specialità e superata una prova tecnica.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 134. — La scuola di specializzazione in radiologia conferisce il diploma in radiologia e il diploma in radiologia diagnostica.

Il numero complessivo degli allievi da ammettere alla scuola è di centoventi.

Art. 135. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma in radiologia è di quattro anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni.

Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia.

Anatomia radiologica normale.

Fisiologia radiologica.

Tecnica radiologica generale.

Semeiotica radiologica generale.

Fondamenti di radiobiologia.

Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi.

Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale.

Fondamenti di radioterapia.

Danni da radiazioni e mezzi di protezione.

Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica.

Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

Diagnostica radiologica differenziale.

Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico.

Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica.

Radioterapia tradizionale. Curieterapia.

Radioterapia con alte energie.

Elementi di medicina nucleare.

Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione. Dosimetria.

4° *Anno*:

Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica.

Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna.

Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica).

Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi sono integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. Sono strettamente obbligatori la frequenza alle lezioni e l'internato.

La direzione della scuola si riserva di accertare, mediante esame, la preparazione basale generica medicochirurgica dei candidati.

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma in radiologia diagnostica è di tre anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni.

Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia.

Anatomia radiologica normale.
Fisiologia radiologica.
Tecnica radiologica generale.
Semeiotica radiologica generale.
Fondamenti di radiobiologia.
Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati.
Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale.
Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione.
Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica.
Radiodiagnostica clinica.
Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi della scuola sono integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. Sono strettamente obbligatori la frequenza alle lezioni e l'internato.

La direzione della scuola si riserva di accertare, mediante esame, la preparazione basale generica medico-chirurgica dei candidati.

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 138. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso di studi ha la durata di tre anni.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche o di altre facoltà nel cui ordinamento degli studi è inserito l'insegnamento di patologia generale.

Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di 30 allievi (totale n. 90).

Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i candidati richiedenti sarà fatta in base a concorso interno, per esame; gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto della eventuale data del concorso.

A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per i singoli anni di corso, possono essere ammessi al II corso direttamente i richiedenti sufficientemente forniti di titoli attinenti alla patologia generale (assistenti volontari di patologia generale e materie affini; specializzati in altre discipline affini alla patologia generale, ecc.).

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 139. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Eziologia generale (cause patogene, fisiche, chimiche e biologiche).
Patologia istochimica.
Patologia delle infezioni.
Laboratorio di patologia generale (triennale).

2° *Anno*:

Patologia delle infezioni.
Immunologia.
Fisiopatologia sistemica (biennale); (Fisiopatologia della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione).
Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua e dei minerali e dei bioregolatori);
Laboratorio di patologia generale.

3° *Anno*:

Fisiopatologia sistemica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino);
Patologia oncologica.
Laboratorio di patologia generale.

Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli esami di ciascuna delle materie suindicate.

Per conseguire il diploma di specializzazione in patologia generale, al termine del corso triennale oltre ad avere superato tutti gli esami nelle singole materie, è di obbligo presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, elaborata nell'istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1225**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Carlo Jachino », con sede in Roma.

N. 1225. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Carlo Jachino », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 19. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968, n. **1226**.

Fusione delle opere pie « Istituto S. Croce o Valloni », « Ricovero inabili al lavoro Marco Aurelio Gisgoni » e « Asilo vecchie abbandonate Maria Anna Dionigi », con sede in Rimini.

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « Istituto S. Croce o Valloni », « Ricovero inabili al lavoro Marco Aurelio Gisgoni » e « Asilo vecchie abbandonate Maria Anna Dionigi », con sede in Rimini (Forlì), vengono fuse in un unico ente denominato « Casa di riposo per inabili al lavoro S. Croce o Valloni, Marco Aurelio Gisgoni e Maria Anna Dionigi », di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1227**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione di culto e di religione « Famiglia dell'Ave Maria », con sede in Pavia.

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto della fondazione di culto e di religione « Famiglia dell'Ave Maria », con sede in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 26. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1228**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, in Bologna.

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 giugno 1966, integrato con due dichiarazioni del 26 marzo e 3 aprile 1968, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 24. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Nomina di due membri effettivi e due supplenti della commissione centrale per la tenuta degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norma per la formazione degli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1967, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale prevista all'art. 13 della suddetta legge con riserva di procedere alla nomina dei rappresentanti degli agenti marittimi raccomandatari non appena fossero pervenute le designazioni della Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi, agenti aerei e pubblici mediatori marittimi « Federagenti »;

Vista la nota n. 251 del 18 aprile 1968, con la quale la federazione suindicata ha fatto pervenire le designazioni dei propri rappresentanti;

Ritenuta l'opportunità di nominare un segretario supplente della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi della commissione centrale prevista dalla legge 29 aprile 1940, n. 496, costituita con decreto ministeriale 21 giugno 1967, in rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari, i signori:

Papagno dott. Domenico;
Borriello dott. Giovanni;

e membri supplenti i signori:

Dani comm. Antonio;
Masini comm. cap. Carlo.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della commissione centrale, in caso di impedimento del dott. Pasquale De Majo, direttore di sezione, saranno esercitate dalla dott.ssa Luciana Puglisi, sostituto direttore del ruolo degli UU.PP. I.C.A.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1968
Registro n. 12, *foglio n.* 371

(11587)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Cori.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone del Colle e del Belvedere site nel comune di Cori;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cori;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè la località Belvedere tra via Giacomo Leopardi ed il fosso della Catena, costituita da un verde pendio di notevole valore paesistico, forma una suggestiva quinta al versante est dell'abitato, la via Giacomo Leopardi, che sovrasta la località Belvedere, costituisce inoltre un punto pubblico di visuale verso i colli circostanti, la località Il Colle, col caratteristico castello circondato da densa e lussureggiante vegetazione, costituisce un quadro naturale di pittoresca bellezza. Nella zona, inoltre, esistono punti pubblici di visuale dai quali può essere goduto tale quadro naturale;

Decreta:

La piazza del Colle e del Belvedere site nel territorio del comune di Cori hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le zone sono delimitate nel modo seguente:

A) *località Belvedere*: partendo da piazza Signina, il limite del vincolo segue via Giacomo Leopardi e la mulattiera che la prosegue e conduce a viale le Cupe, fino al punto di incontro con il fosso della Catena, risale verso nord-est lungo via di Sotto, la Torre, viale Lavoratori fino a piazza Signina;

B) *località Castello*: la zona proposta per il vincolo comprende il Castello con la zona circostante racchiusa entro il raggio di ml. 100 (cento) dal Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Cori provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 17

Oggi, 28 novembre 1966, si è riunita la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*).

2) CORI - Zone del Colle e del Belvedere - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

La commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti zone del comune di Cori:

A) *località Belvedere*: partendo da piazza Signina, il limite del vincolo segue via Giacomo Leopardi e la mulattiera che la prosegue e conduce a viale le Cupe, fino al punto di incontro con il fosso della Catena, continua verso sud ed ovest lungo il fosso della Catena, risale verso nord-est lungo via di Sotto, la Torre, viale Lavoratori fino a piazza Signina;

B) *località Castello*: la zona proposta per il vincolo comprende il Castello con la zona circostante racchiusa entro il raggio di ml. 100 (cento) dal castello.

(11628)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli uffici del registro di Terni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due uffici: « Ufficio del registro atti civili, giudiziari, successioni e demanio » e « Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e radio » di Terni;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli uffici del registro e degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici: « Ufficio del registro atti civili, giudiziari, successioni e demanio » e « Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e radio » di Terni assumono la denominazione, rispettivamente, di « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Terni.

Art. 3.

L'ufficio del registro atti civili e successioni e l'ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Terni sono classificati fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1968
Registro n. 39 *Finanze, foglio n.* 318

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'ufficio del registro atti civili e successioni e l'ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Terni.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
TERNI Ufficio del registro atti civili e successioni	*Azienda dello Stato*
	1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Credito fondiario, agrario e simili.
	3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori.
	4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione.
	5. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio.
	6. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	7. Diritti di segreteria.
	8. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	9. Interessi cc/cc postali.
	10. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa nazionale del notariato.
	3. Proventi degli archivi notarili.
TERNI Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sulla entrata, bollo e demanio.	*Azienda dello Stato*
	1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Imposte e tasse a debito.
	3. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi per cassazione.
	4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale.
	5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero.
	6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni.
	7. Vendita valori bollati.
	8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio.
	9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. Tasse di bollo sui documenti di trasporto.
	10. Imposta sulla pubblicità.
	11. Imposta sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno.
	12. Servizio radioaudizioni circolari.
	13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici.
	14. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti.
	15. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa
	16. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale.
	17. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio.
	18. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulle circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative alla istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.
	19. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli
	20. Demanio pubblico e patrimoniale. Provveditorato. Asse ecclesiastico ed enti amministrati.
	21. Eredità devolute allo Stato.
	22. Depositi per spese d'asta e contratti.
	23. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	24. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	25. Entrate diverse del Tesoro.
	26. Interessi cc/cc postali.
	27. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.
	3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali.
	4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali.
	5. Demanio forestale.
	6. Proventi ente nazionale metano.
	7. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11730)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Montevecchia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967, ha deliberato di estendere il vincolo già imposto con decreto ministeriale 8 gennaio 1964 all'intero territorio del comune di Montevecchia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montevecchia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè concorre a costituire nella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che — nel comune in argomento, come quelli ad esso adiacenti — formano come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di dette bellezze permettono il godimento;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Montevecchia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

linea di confine con il comune di Perego;

linea di confine con il comune di Cernusco Lombardone;

linea di confine con il comune di Missaglia;

linea di confine con i comuni di Osnago, Olgiate Molgora, Merate.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Montevecchia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 19 *giugno* 1967 - *Verbale n.* 1

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5458, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

MONTEVECCHIA - Tutela paesistica di tutto il territorio.

(*Omissis*).

La commissione vota all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sull'intero territorio del comune di Montevecchia, delimitato come segue:

a nord linea di confine con i comuni di Perego e Rovagnate;

ad est linea di confine con il comune di Cernusco Lombardone;

ad ovest linea di confine con i comuni di Missaglia e Perego;

a sud linea di confine con il comune di Osnago.

(11629)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1968.

Prezzo di acquisto dei cavolfiori per i mesi di novembre e dicembre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 1707/68, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in

data 30 ottobre 1968, che fissa il prezzo di base e il prezzo di acquisto per i cavolfiori per la campagna 1968-69;

Visto il regolamento n. 1743/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 31 ottobre 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i cavolfiori dal regolamento n. 1707/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 95/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967 che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori;

Visto il regolamento n. 522/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 aprile 1968, che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per i mesi di novembre e dicembre 1968 i prezzi di acquisto dei cavolfiori che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave sono stabiliti come segue:

novembre L. 2300 per quintale, netto, imballaggio escluso;

dicembre L. 2000 per quintale netto, imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono al prodotto con foglie di categoria di qualità I presentato in imballaggio.

Art. 2.

Ai prezzi di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1743/68, per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo e per categoria di qualità abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 27 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

(11610)

DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1968.

Rinnovo del consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Considerato che i componenti del consiglio provinciale di sanità di Livorno sono decaduti dalla carica, essendo trascorso il triennio della loro nomina;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo di tale consesso, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste, per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto, le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate e sentito, in merito, ai sensi dell'ultimo comma del sopracitato art. 12, il parere del medico provinciale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1968-1971 è costituito come segue:

il prefetto di Livorno, presidente;

il medico provinciale di Livorno;

il veterinario provinciale di Livorno;

il presidente del tribunale di Livorno;

l'ingegnere capo del genio civile di Livorno;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno;

il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Livorno;

Liotta col. dott. Letterio, direttore dell'ospedale militare di Livorno;

l'ufficiale sanitario di Livorno;

Bassi dott. Gabriele, medico condotto;

Rainone dott.ssa Fausta in Maccarrone, direttrice reparto medico micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno;

Mangio dott. Francesco, direttore reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno;

Ballantini prof. Alvaro, presidente spedali riuniti di Livorno;

Malvaldi prof. Varese, direttore sanitario incaricato presso gli spedali riuniti di Livorno;

Benedetti prof. Giuseppe, primario medico degli spedali riuniti di Livorno;

Spinelli prof. Antonio, primario chirurgo degli spedali riuniti di Livorno;

Cricchio dott. Francesco, Saffioti dott. Franco e Saggese prof. Vito, dottori in medicina e chirurgia;

Maccario avv. Arnaldo, esperto in materia amministrativa;

Gianfranceschi dott. ing. Giorgio, esperto in ingegneria sanitaria ed urbanistica;

Ott dott. ing. Cesare, esperto in edilizia ospedaliera;

Vatteroni dott. Domenico, rappresentante ordine dei medici;

Marrenghi dott. Ottavio, rappresentante ordine dei veterinari;

Farneti dott. Francesco, rappresentante ordine farmacisti;

Ottaviani Leontina, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Magliulo Margherita, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici d'infanzia;

Fiocca dott. Michele, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Russo dott. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Lari dott. Lisandro, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie.

E' incaricato delle funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità il dott. Giuseppe Nicoletti, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Livorno, addì 20 novembre 1968

Il prefetto: PUGLISI

(11594)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio fra cooperative di consumo Il Conero - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1968 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio fra cooperative di consumo Il Conero - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Ancona, composto dai signori:

Sbano avv. Nicola, presidente;
Papili avv. Luigi e Ranci dott. Giovanni, membri.

(11648)

Scioglimento della società cooperativa di consumo A.C.L.I. di Serra S. Quirico, con sede in Serra S. Quirico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 novembre 1968 la società cooperativa di consumo A.C.L.I. di Serra San Quirico con sede in Serra San Quirico (Ancona), costituita per rogito Martorana in data 25 aprile 1949, rep. 6185, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Umberto Trevi.

(11625)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « I.C.E.A. - Impresa costruzioni edili ed affini », con sede in Torino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1968, il dott. Nicola Lasorsa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « I.C.E.A. - Impresa Costruzioni Edili ed Affini », con sede in Torino, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Sergio Chiamberlando.

(11626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Annigel IV »

L'esplosivo da mina denominato « Annigel IV », fabbricato dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche, con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambiente grisoutoso, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11615)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Annigel I », « Annigel II », « Annigel III » e « Annigel V »

Gli esplosivi da mina denominati « Annigel I », « Annigel II », « Annigel III » e « Annigel V », fabbricati dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11614)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.580.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11656)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.967.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11657)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.557.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11658)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Scala Coeli (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.449.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11659)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Tortora (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.317.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11660)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.514.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11661)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11662)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.573.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11663)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.690.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11664)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.189.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11665)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.359.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11666)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.933.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11667)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.868.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11668)

Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Martinsicuro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.957.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11669)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 357.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11670)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1968, il comune di Martina Franca (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11671)

Autorizzazione al comune di Civitanova del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Civitanova del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.066.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11672)

Autorizzazione al comune di Fossalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Fossalto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11673)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Montagano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.292.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11674)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.743.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11675)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Salcito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.769.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11676)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.902.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11678)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.537.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11677)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Morciano di Leuca (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.217.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11679)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.635.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11680)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 12 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,03	623,80	623,80	623,85	623,80	623,95	623,80	623,85	623,91	623,90
$ Can.	581,15	581,10	581,25	581,10	581 —	581,28	581,10	581,10	581,25	581,15
Fr. Sv.	145,05	145,07	145,07	145,10	145,10	145,05	145,0850	145,10	145,05	145,12
Kr. D.	83,30	83,31	83,28	83,28	83,25	83,33	83,25	83,28	83,32	83,30
Kr. N.	87,30	87,36	87,39	87,365	87,425	87,40	87,355	87,365	87,38	87,38
Kr. Sv.	120,60	120,58	120,58	120,57	120,55	120,58	120,56	120,57	120,59	120,69
Fol.	172,93	173 —	173 —	173,01	173,05	173,10	173 —	173,01	173,11	173 —
Fr. B.	12,44	12,424	12,4250	12,4250	12,43	12,44	12,426	12,4250	12,44	12,425
Franco francese	126,07	126,05	126,07	126,065	126,05	126,08	126,06	126,065	126,08	126,05
Lst	1487,05	1487,75	1488,60	1489 —	1487,25	1489,60	1488,65	1489 —	1489,60	1487,75
Dm. occ.	156,35	156,35	156,41	156,37	156,35	156,40	156,39	156,37	156,39	156,35
Scell Austr.	24,15	24,15	24,165	24,1560	24,15	24,16	24,163	24,1560	24,16	24,16
Escudo Port.	21,78	21,78	21,785	21,76	21,70	21,80	21,80	21,76	21,80	21,80
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,9470	8,95	8,94	8,945	8,9470	8,94	8,94

Media dei titoli del 12 dicembre 1968

Rendita 5 % 1935	106,30
Redimibile 3,50 % 1934	101,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,075
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1968

1 Dollaro USA	623,825
1 Dollaro canadese	581,10
1 Franco svizzero	145,092
1 Corona danese	83,265
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	120,565
1 Fiorino olandese	173,005
1 Franco belga	12,425
1 Franco francese	126,062
1 Lira sterlina	1488,825
1 Marco germanico	156,38
1 Scellino austriaco	24,159
1 Escudo Port.	21,78
1 Peseta Sp.	8,946

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinquantadue punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Lucchesi Rolando - Sigla del punzone: 15-FI - Sede: Firenze, via delle Caldaie, 23 - Numero dei punzoni deformati: 4.
2. Vicenti Silvio - Sigla del punzone: 40-FI - Sede: Firenze, via Ponte Vecchio, 7 - Numero dei punzoni deformati: 3.
3. Biliotti Guido - Sigla del punzone: 48-FI - Sede: Firenze, via Guicciardini, 16 - Numero dei punzoni deformati: 3.
4. Baldi Guido dei F.lli Faucci - Sigla del punzone: 82-FI - Sede: Firenze, via Fiume, 20 - Numero dei punzoni deformati: 2.
5. Mannucci e Grazioli - Sigla del punzone: 108-FI - Sede: Firenze, vicolo Marzio, 2 - Numero dei punzoni deformati: 3.
6. Fornetti e C. - Sigla del punzone: 109-FI - Sede: Firenze, via delle Caldaie, 22 - Numero dei punzoni deformati: 4.
7. Ristori Renato - Sigla del punzone: 117-FI - Sede: Firenze, via del Campuccio, 3 - Numero dei punzoni deformati: 3.
8. Fantappiè Orlando - Sigla del punzone: 153-FI - Sede: Firenze, via del Campuccio, 92 - Numero dei punzoni deformati: 3.
9. Europei Amos - Sigla del punzone: 245-FI - Sede: Firenze, via A. Volta, 199 - Numero dei punzoni deformati: 3.
10. Mannucci Marino - Sigla del punzone: 253-FI - Sede: Firenze, via del Campuccio, 4 - Numero dei punzoni deformati: 3.
11. Borini Sergio - Sigla del punzone: 269-FI - Sede: Firenze, via Brunetto Latini, 8 - Numero dei punzoni deformati: 3
12. Nibbi & Giustini - Sigla del punzone: 338-FI - Sede: Sesto Fiorentino, via S. Caterina, 25 - Numero dei punzoni deformati: 1.
13. Micheli Mazzoni Leda - Sigla del punzone: 345-FI - Sede: Firenze, Borgo S. Jacopo, 11 - Numero dei punzoni deformati 2.
14. Serafini Enrico - Sigla del punzone: 364-FI - Sede: Firenze, piazza S. Felicita, 4 Numero dei punzoni deformati: 3
15. Bonciani Mario - Sigla del punzone: 366-FI - Sede: Firenze, via del Baluardo, 47 - Numero dei punzoni deformati: 1.
16. « Morpier » di Maddi Pierina - Sigla del punzone: 397-FI Sede: Firenze, piazza L. Nobili, 16 - Numero dei punzoni deformati: 4.
17. Simeone Renato - Sigla del punzone: 415-FI - Sede: Firenze, via Maragliano, 59 - Numero dei punzoni deformati: 5.
18. Reca di Bellini Enzo - Sigla del punzone: 419-FI - Sede: Firenze, via Senese, 108 - Numero dei punzoni deformati: 2.

(11535)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 60 punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Musy di Roggero Mario - Sigla del punzone: 13-TO - Sede: Torino, via Po, 1 - Numero dei punzoni deformati: 3.
2. Magliocca Gaetano - Sigla del punzone: 61-TO - Sede: Torino, via S. Dalmazzo, 24 - Numero dei punzoni deformati: 5
3. Merli Primo - Sigla del punzone: 81-TO - Sede: Torino, corso IV Novembre, 198 - Numero dei punzoni deformati, 3.
4. Bulgarelli Umberto - Sigla del punzone: 92-TO - Sede: Torino, via Stampatori, 4 - Numero dei punzoni deformati: 3.
5. Gerbo Michele - Sigla del punzone: 100-TO - Sede: Torino, via Garibaldi, 59 - Numero dei punzoni deformati: 4.
6. Bosco Luigi - Sigla del punzone: 117-TO - Sede: Torino, via Osasco, 11 - Numero dei punzoni deformati: 3.
7. Rolfo Ermenegildo - Sigla del punzone: 125-TO - Sede: Torino, via Cattedrale, 3 - Numero dei punzoni deformati: 2.
8. Morosini Arturo - Sigla del punzone: 127-TO - Sede: Torino, via Montebello, 6 - Numero dei punzoni deformati: 1.
9. Florio Oreste - Sigla del punzone: 130-TO - Sede: Torino, via Giolitti, 5 - Numero dei punzoni deformati: 1.
10. Rolando Costantino - Sigla del punzone: 137-TO - Sede: Torino, via Galliari, 11 - Numero dei punzoni deformati: 2.
11. Varengo Carlo - Sigla del punzone: 146-TO - Sede Torino, via Di Nanni, 55 - Numero dei punzoni deformati: 2.
12. Repossi Carlo - Sigla del punzone: 148-TO - Sede: Torino, via Pio V, 14 - Numero dei punzoni deformati: 2.
13. Borno Emanuele - Sigla del punzone: 154-TO - Sede: Torino, via Trieste, 6 - Numero dei punzoni deformati: 1.
14. Vegetti Walter e Martini Maria - Sigla del punzone: 166-TO - Sede: Torino, corso Giulio Cesare, 58 - Numero dei punzoni deformati: 8.
15. Pretti Armando - Sigla del punzone: 181-TO - Sede: Torino, via Garibaldi, 55 - Numero dei punzoni deformati: 8.
16. Pera Teresio - Sigla del punzone: 182-TO - Sede: Torino, via P. Paoli, 5 - Numero dei punzoni deformati: 4.
17. Pompili Bruno - Sigla del punzone: 183-TO - Sede: Torino, via S. Francesco d'Assisi, 1 - Numero dei punzoni deformati: 8.

(11534)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si renle noto che sono stati deformati 19 punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Canestrari Alessandro - Sigla del punzone: 3-VR - Sede: Verona, via Cappello, 35 - Numero dei punzoni deformati: 6.
2. Martinelli Giovanni - Sigla del punzone: 52-VR - Sede: Verona, via S. Francesco, 2 - Numero dei punzoni deformati: 3.
3. Zampolini Eugenia - Sigla del punzone: 55-VR - Sede: Verona, via S. Egidio, 5 - Numero dei punzoni deformati: 3.
4. Grigoletto Gino - Sigla del punzone: 62-VR - Sede: Verona, via V Emanuele, 18 - Numero dei punzoni deformati: 3.
5. Bonente Gabriele - Sigla del punzone: 70-VR - Sede: Verona, via E. Salgari, 22/A - Numero dei punzoni deformati: 3.
6. Zandomeneghi Gianfranco - Sigla del punzone: 88-VR - Sede: Verona, via Leoni, 4/2 - Numero dei punzoni deformati: 1.

(11533)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 41 punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Capra Stefano - Sigla del punzone: 44-GE - Sede: Genova-Sampierdarena, via A. Saffi, 95 - Numero dei punzoni deformati: 3.
2. Cazzulino Attilio - Sigla del punzone: 45-GE - Sede: Genova-Sampierdarena, via De Marini, 141/R - Numero dei punzoni deformati: 6.
3. Mazza Ettore - Sigla del punzone: 60-GE - Sede: Genova, Piazza Campetto, 5/3 - Numero dei punzoni deformati: 3.
4. Leoncini Luigi - Sigla del punzone: 64-GE - Sede: Genova, via M. Olivieri, 26 - Numero dei punzoni deformati, 5
5. Rollero Mario - Sigla del punzone: 67-GE - Sede: Genova, via Cesarea, 12 - Numero dei punzoni deformati: 6.
6. Macciò Antonio - Sigla del punzone: 88-GE - Sede: Campo Ligure (Genova), via Trento, 30 - Numero dei punzoni deformati: 3.
7. Testera Giuseppe - Sigla del punzone: 100-GE - Sede: Chiavari (Genova), via Romana, 1 - Numero dei punzoni deformati: 1.
8. Torriani Clementina - Sigla del punzone: 107-GE - Sede: Genova-Sestri, piazza Baracca, 44 - Numero dei punzoni deformati: 4.
9. Cavagnini Giovanni - Sigla del punzone: 110-GE - Sede: Genova-Cornigliano, via Tonale, 29/3 - Numero dei punzoni deformati: 4.
10. D'Onofrio Francesco - Sigla del punzone: 112-GE - Sede: Genova, salita S. Matteo, 19/10 - Numero dei punzoni deformati: 3.
11. Bianco Francesco Paolo - Sigla del punzone: 114-GE Sede: Genova, piazza Soziglia, 12/1 - Numero dei punzoni deformati: 2.
12. Galli e Arata - Sigla del punzone: 128-GE - Sede: Genova, piazza Soziglia, 12/1 - Numero dei punzoni deformati: 1.

(11529)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1967 al 19 ottobre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 520/67, n. 549/67, n. 572/67, n. 597/67, n. 628/67, n. 676/67 e n. 704/67, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
		Periodo dal 1° settembre 1967 al 7 settembre 1967	
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,80
	16	- riso a grani lunghi	2,00
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia	1,41
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,74
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia	2,15
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,36
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia	1,50
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,05
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia	2,30
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,75
		Periodo dall'8 settembre 1967 al 21 settembre 1967	
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,80
	16	- riso a grani lunghi	2,00
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia	1,88 (2)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,74 (2)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia	2,43 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,36 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia	2,00 (2)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,05 (2)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia	2,60 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,75 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente al massimo 3 % di rotture. Se la percentuale delle rotture contenute nel riso è superiore al 3 %, l'importo della restituzione è diminuito della percentuale di tale importo, uguale alla percentuale di rotture contenute nel riso.
(3) La restituzione è fissata per un riso contenente al massimo 4 % di rotture. Se la percentuale delle rotture contenute nel riso è superiore al 4 %, l'importo della restituzione è diminuito della percentuale di tale importo, uguale alla percentuale di rotture contenute nel riso.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
		Periodo dal 22 settembre al 28 settembre 1967	
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,80
	16	- riso a grani lunghi	2,00
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia	1,88 (2)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,74 (2)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia	2,43 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,36 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia	2.00 (2)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,05 (2)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia	2.60 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,75 (3)
		Periodo dal 29 settembre 1967 al 5 ottobre 1967	
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,80
	16	- riso a grani lunghi	2,00
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (2)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,69 (2)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,80 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,13 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (2)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (2)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	3,00 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,50 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) La restituzione è fissata per un riso contenente al massimo 3 % di rottura. Se la percentuale delle rotture contenute nel riso è superiore al 3 % l'importo della restituzione è diminuito della percentuale di tale importo, uguale alla percentuale di rotture contenute nel riso.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente al massimo 4 % di rotture. Se la percentuale delle rotture contenute nel riso è superiore al 4 % l'importo della restituzione è diminuito della percentuale di tale importo, uguale alla percentuale di rotture contenute nel riso.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
		Periodo dal 6 ottobre 1967 al 12 ottobre 1967	
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,10
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,69 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,80 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,13 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	3,00 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,50 (3)
		Periodo dal 13 ottobre 1967 al 19 ottobre 1967	
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,10
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), e verso i porti del Mar Nero della Bulgaria, della Romania e dell'U.R.S.S.	6,10 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,69 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
		Segue: *Periodo dal 13 ottobre 1967 al 19 ottobre 1967*	
10.06-B (*segue*)	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,80 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), e verso i porti del Mar Nero della Bulgaria, della Romania e dell'U.R.S.S.	6,53 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,13 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria .	2,50 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), e verso i porti del Mar Nero della Bulgaria, della Romania e dell'U.R.S.S.	6,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	3,00 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), e verso i porti del Mar Nero della Bulgaria, della Romania e dell'U.R.S.S.	7,00 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,50 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa ;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.
(3) La *restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.*
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(7742)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 ottobre 1968 dal sig. Mihalievich Giovanni, nato a Pola il 1° settembre 1913, residente a Trieste in via Baiamonti, 95, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Micheli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Mihalievich Giovanni è ridotto nella forma italiana di Micheli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Bizzutto Norma, nata a Trieste il 14 agosto 1920, moglie;

2) Mihalievich Walter, nato a Trieste il 19 febbraio 1949, figlio;

3) Mihalievich Liviana, nata a Trieste il 7 dicembre 1952, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 novembre 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(11597)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a settanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

Le prove scrite del concorso per titoli ed esami a settanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, per le mansioni di operatore su macchine perforatrici e di operatore su macchine comptometers, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 27 e 28 gennaio 1969 con inizio alle ore 8.00.

(11574)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso a ventitre posti di operaio nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri.

Nel Foglio di comunicazioni n. 8 dell'agosto 1968 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso a ventitre posti di operaio nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri, bandito con decreto ministeriale del 30 agosto 1967, n. 1838.

(11609)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di capo tecnico industriale tessile aggiunto in prova - ruolo capi tecnici industriali ed agrari - carriera di concetto - dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1967, registro n. 16, foglio n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 dell'11 luglio 1967, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di capo tecnico industriale tessile aggiunto in prova nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di capo tecnico industriale tessile aggiunto in prova nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Buonamano dott. Marcello, ispettore generale nell'amministrazione II. PP.

Componenti:

Tartaglione prof. Rosario, ordinario di tessitura nell'istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Napoli;

Solivetti prof. Guido, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico « Gioberti » di Roma;

Solarino dott. Alfredo, ispettore generale nell'amministrazione II. PP.;

Porzio dott. Antonio, direttore capo nell'amministrazione II. PP.

Segretario:

Ianniello dott. Vincenzo, direttore superiore nell'amministrazione II. PP.

La spesa presunta di L. 10.000 (diecimilia) verrà imputata sul cap. 1051/art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1968 e L. 100.000 (centomila) sul cap. 1024.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 13 marzo 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1968
Registro n. 31, *foglio n.* 300

(11643)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola elementare « G. Garibaldi », in Genova.

IL PROVVEDITORE

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale n. 12039 in data 2 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1964, registro n. 30, foglio n. 295, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto n. 8603/GE riguardante i lavori di ricostruzione della scuola elementare G. Garibaldi (danni bellici) dell'importo complessivo di L. 340.000.000 di cui L. 6.800.000 per le opere d'arte ed è stata impegnata la relativa spesa sul cap. 172/2 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64 in conto residui;

Visto il decreto provveditoriale n. 5801 del 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 34, foglio n. 167, con il quale è stato approvato il progetto generale suppletivo e di variante n. 8805/GE del 15 gennaio 1966 riguardante i lavori sopradescritti, dell'importo complessivo di lire 340.000.000 restando fissata in L. 6.800.000 la spesa per le opere d'arte;

che in detto edificio scolastico dovranno essere eseguite opere d'arte ai sensi delle succitate leggi n. 717 e n. 237;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire un concorso tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso, che fa parte integrante del presente decreto;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per un concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola elementare G. Garibaldi sita in via Bologna, Genova.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 26 giugno 1968

Il provveditore regionale: SILVIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1968
Registro n. 43, *foglio n.* 3

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicato, destinate all'abbelimento della scuola elementare « G. Garibaldi », sita in Genova, via Bologna.

Art. 2.

Le opere artistiche da eseguire consistono in

1) esecuzione di due figurazioni allegoriche in pietra di Finale rosata, rappresentanti cose e persone attinenti alla denominazione della scuola ed alle principali attività didattiche (insegnamento della scrittura, del canto, del disegno, ecc.). Le figurazioni avranno dimensioni di mt. 3 × 1 circa cadauna;

2) esecuzione di decorazioni murali atte a rappresentare didascalicamente, secondo i modi più idonei all'intendimento infantile, la variabile sematicità dell'immagine attraverso le formulazioni stilistiche che sono state proposte nel corso dei secoli, in varie tecniche (graffito, encausto, affresco, mosaico, rilievo) e con particolare riferimento alla cultura della forma moderna e contemporanea

Le opere di decorazione murale prenderanno posto nell'atrio superiore dell'edificio scolastico, dove esistono due pareti delle misure di mt. 5,80 × 1,90 cadauna pari a complessivi mq. 22 circa.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare, per ciascuna figurazione, un bozzetto in gesso del rapporto 1/4 dell'opera scultorea e un particolare, pure in gesso, delle dimensioni di mt. 0,50 × 0,50 riproducente, al vero, un elemento dell'opera stessa. Per la decorazione murale dovrà presentare i cartoni alla grandezza dal vero dell'opera.

I temi da svolgere nelle opere artistiche sono quelli citati nell'art. 2.

Art. 4

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che quella di essere in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 5.

Gli elaborati di cui all'art. 3 dovranno presentare la seguente intestazione:

« Concorso dei *bozzetti e cartoni dell'opera artistica destinata* all'abbellimento della scuola elementare « G. Garibaldi », in Genova », precisando se trattasi di opere di scultura o di pittura.

Gli elaborati, firmati, dovranno essere accompagnati da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400, che dovrà contenere l'esplicita affermazione che l'artista concorrente ha preso esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nelle lettere d'impegno riportate in calce come allegati numeri 1 e 2.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il compenso per l'esecuzione dell'opera stessa indicato all'art. 8, viene considerato a tutti gli effetti pienamente rimunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare i bozzetti dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo, con apposita dichiarazione, a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, Genova, viale Brigate Partigiane, 2, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo su detto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Trascorso tale termine il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 8.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti, presentatori dei bozzetti vincitori, si dovranno intendere compensati con l'affidamento delle opere artistiche.

Per l'esecuzione delle due opere di scultura verrà corrisposto il prezzo a corpo complessivo di L. 2.300.000 e per la esecuzione dei due pannelli di decorazione murale verrà corrisposto il prezzo a corpo complessivo di L. 3.850.000.

Si intendono compresi e compensati con i suddetti importi tutti gli oneri occorrenti a dare le opere artistiche finite come specificato nelle citate lettere d'impegno.

Nessun compenso sarà corrisposto per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non classificati.

Qualora, a insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I bozzetti non premiati, i relativi particolari della grandezza del vero dell'opera artitisca ed i cartoni, rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti premiati, i particolari della grandezza del vero dell'opera artistica ed i cartoni rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 10.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana.

Agli artisti vincitori saranno affidati gli incarichi della esecuzione delle opere artistiche sulla base delle condizioni indicate negli schemi di lettera d'impegno, allegati n. 1 e n. 2 al presente bando.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicá italiana.

Il provveditore regionale: SILVIO

ALLEGATO N. 1

Opere artistiche nella scuola elementare « G. Garibaldi », sita in Genova, via Bologna

Schema di lettera d'impegno per le opere di scultura.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria. — GENOVA

I... sottoscritt... . . . .
vincitor... del concorso nazionale per i bozzetti dell'opera artistica da eseguirsi nell'atrio principale della scuola in oggetto accett... di eseguire l'opera richiesta alle seguenti condizioni:

1) fornitura e posa in opera delle due figurazioni allegoriche in pietra di Finale rosata, come da opera artistica progettata;

2) restituzione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, Genova, dei bozzetti, in gesso, delle due figurazioni sul rapporto 1:4, e del particolare, al vero, delle dimensioni di mt. 0,50 × 0,50 riproducente un elemento dell'opera stessa presentati al concorso e ceduti temporaneamente all'artista vincitore, per la traduzione in sito dell'opera.

Per l'opera artistica in argomento il sottoscritto accetta l'importo a corpo di L. 2.300.000 (lire duemilionitrecentomila).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere o magistero per dare finita l'opera artistica nell'atrio della scuola, compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, la preparazione delle pareti, la pulitura ad opera finita nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti (scale, rivestimenti, pavimenti, ecc.).

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi diciotto continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione sarà di lire tremila.

I... sottoscritt... accett... inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

alla esecuzione di una figurazione allegorica specificata al precedente punto L. 1.000.000 (lire unmilione);

all'ultimazione delle opere di cui al precedente punto 1) L. 1.200.000 (lire unmilioneduecenomila);

alla restituzione dei bozzetti di cui al punto 3) L. 100.000 (lire centomila).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, approvante il regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte, frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese, tasse, ecc. dipendenti dalla presente lettera d'impegno saranno a carico de . . . sottoscritt . . .

L'Artista

ALLEGATO N. 2

Opere artistiche nella scuola elementare « G. Garibaldi », sita in Genova, via Bologna

Schema di lettera d'impegno per
le opere di decorazione murale

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria. — GENOVA

I... sottoscritt... vincitor... del concorso nazionale per i bozzetti dell'opera artistica da eseguirsi nell'atrio superiore della scuola in oggetto accetta . . . di eseguire le opere richieste alle seguenti condizioni:

1) esecuzione delle decorazioni murali nell'atrio della scuola con le tecniche di cui al bando di concorso;

2) restituzione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, Genova, dei cartoni alla grandezza del vero dell'opera di decorazione murale presentati al concorso e ceduti temporaneamente all'artista vincitore per la traduzione in sito dell'opera.

Per le opere artistiche in argomento il sottoscritto accetta l'importo a corpo di L. 3.850.000 (lire tremilioniottocentocinquantamila).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere o magistero per dare finita l'opera compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, la preparazione delle pareti, la pulitura ad opera finita nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi dodici continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione è stabilita in lire tremila.

I . . . sottoscritt . . . accetta . . . inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

all'ultimazione del secondo pannello di decorazione murale (misure 5,80 × 1,90 circa) L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila);

all'ultimazione del secondo pannello di decorazione murale L. 2.000.000 (lire duemilioni);

alla restituzione dei bozzetti di cui al punto 3) L. 350.000 (lire trecentocinquantamila).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, approvante il regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte, frutto dell'impegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese, tasse, ecc. dipendenti dalla presente lettera d'impegno saranno a carico dei . . . sottoscritt . . .

L'Artista

(10923)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva (ex coeff. 271) degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva (ex coeff. 271) degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

I posti suddetti sono riservati ai tecnici con specializzazione in elettronica.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in fisica o in ingegneria.

Art. 2.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in una prova orale, eventualmente integrata da una prova pratica di laboratorio.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale. Le prove suddette verteranno sui seguenti argomenti:

Moto degli elettroni in campi elettrici e magnetici.
Metalli e semiconduttori.
La conduzione elettrica nei gas.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei tubi a vuoto.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei transistori.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei tubi a gas.
L'effetto fotoelettrico. Fototubi. L'effetto fotoelettrico nei semiconduttori.
Principi di studio dei circuiti a tubi e a transistori.
Amplificatori lineari, video, selettivi e controreazionati.
Amplificatori non lineari, di potenza, limitatori.
Amplificatore a basso rumore.
Amplificatori in continua.
Oscillatori.
Alimentatori e loro stabilizzazione.
Amplificatori lineari di impulsi.
Multivibratori.
Generatori di base dei tempi.
Oscillatore bloccato.
Sistemi di conteggio.
Sincronizzazione di frequenza e divisione di frequenza.
Sistemi a impulsi e digitali.
Principio del « look-in » amplifier.
Principi di funzionamento dei ricevitori per radioastronomia.
Principi e sistemi per ottenere la « Cross modulation » ionosferica.
Misure di deboli intensità luminose con fotomoltiplicatori.
Televisione a circuito chiuso.
Intensificatori di immagini ed elementi di ottica elettronica.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dei titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da essi decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove stesse devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato di laurea su carta da bollo da L. 400 contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4 abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai risultati delle prove scritte, orale e pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1966

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1968
Registro n. 75 *Pubblica istruzione, foglio n.* 384

(10843)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per le cattedre, rispettivamente, di elettronica applicata e di tecnica elettronica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, registro n. 2 (Difesa), foglio n. 324, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente nel personale civile insegnante dell'accademia navale per le cattedre, rispettivamente, di elettronica applicata e di tecnica elettronica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente nel personale civile insegnante dell'accademia navale per le cattedre, rispettivamente, di elettronica applicata e di tecnica elettronica, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, registro n. 2 (Difesa), foglio n. 324, è costituita come appresso:

Presidente:

De Ferrante cap. di vasc. Luigi, comandante in 2ª dell'accademia, direttore degli studi.

Membri:

Malatesta prof. Sante, ordinario di radiotecnica dell'accademia navale;
Carrara prof. Nello, ordinario di onde elettromagnetiche dell'Università di Firenze;
Tiberio prof. Ugo, direttore dell'istituto di elettronica dell'Università di Pisa;
Vallini prof. Alfredo, ordinario macchine elettriche dell'Università di Pisa;
Croce dott. Felice, consigliere di 1ª classe, segretario senza voto.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1968
Registro n. 54 *Difesa, foglio n.* 331

(11582)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 14 (Difesa), foglio n. 48, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'accademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 14 (Difesa), foglio n. 48, è costituita come appresso:

Presidente:

Paladini ammiraglio di div. Carlo.

Membri:

Sampaolesi De Falena prof. Luca, ordinario di scienza delle costruzioni dell'accademia navale;

De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale dell'accademia navale;

Lazzarino prof. Lucio, preside della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;

Marini prof. Marino, ordinario di meccanica applicata dell'Università di Pisa;

Flotteron dott. Augusto, direttore di sezione, segretario senza voto.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1968
Registro n. 54 *Difesa, foglio n.* 197

(11583)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, registro n. 2 (Difesa), foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 26 marzo 1968, con il quale è stato indetto un concorso ad un posto di assistente di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'accademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, registro n. 2 (Difesa), foglio n. 325, è costituita come appresso:

Presidente:

de Ferrante cap. di vasc. Luigi, comandante in 2ª dell'accademia, direttore degli studi.

Membri:

Lazzarino prof. Lucio, preside facoltà ingegneria Università di Pisa;

Sampaolesi de Falena prof. Luca, ordinario scienza delle costruzioni accademia navale;

Tognetti prof. Mario, ordinario geometria accademia navale;

De Simoni prof Franco, ordinario meccanica razionale accademia navale;

Gramaglia dott. Ignazio, consigliere di 1ª classe, segretario senza voto.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1968
Registro n. 54 *Difesa, foglio n.* 372

(11584)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.